



# COMUNE di PORTO AZZURRO

## Provincia di Livorno

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Deliberazione n. 47 del 30/08/2022**

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. 2022 AI SENSI DELLA LEGGE N. 160/2019 - CONFERMA 2021**

L'anno **duemilaventidue** addì **trenta** del mese di **agosto** alle ore **21:50** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

<b>PAPI MAURIZIO</b>	Presente
<b>AGARINI ALESSIO</b>	Presente
<b>TOVOLI MARCELLO</b>	Presente
<b>MATACERA MARCO ELVIO</b>	Presente
<b>CINGANELLI LUCA</b>	Presente
<b>CIGNONI GIOVANNI</b>	Presente
<b>GALLETTI DANIELA</b>	Presente
<b>GUELFIS GISELLA</b>	Assente
<b>ROCCO GUERRINO</b>	Presente
<b>TONIETTI ENRICO</b>	Assente
<b>SOLFORETTI ANDREA</b>	Presente
<b>PINOTTI DANIELE ALESSANDRO</b>	Assente
<b>SIMONI MICHELA</b>	Presente

**PRESENTI N. 10**

**ASSENTI N. 3**

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE a scavalco, Dr.ssa ANTONELLA ROSSI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 9 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

Illustra il punto all'ordine del giorno il Dr. Vilmano Mazzei.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*»;

**RICHIAMATA** la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**PRESO ATTO** che il comma 740 dell'art. 1 della L. 160/2019, dispone che il possesso dell'abitazione principale e assimilata, così come definito alle lettere b) e c) del comma 741 non costituisce presupposto dell'imposta, ad eccezione del possesso delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e che dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

**VERIFICATO** che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

**VISTI** in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che prevedono che il Comune possa deliberare la misura delle aliquote applicabili alle varie categorie di immobili tra un massimo ed un minimo individuati dalla legge, qui di seguito testualmente riportati:

- «748. *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.*
- 749. *Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*
- 750. *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.*
- 751. *Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.*
- 752. *L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*
- 753. *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.*

754. *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirli fino all'azzeramento.*
755. *A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.*
756. *A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.*
757. *In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;*

**VISTO** il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 4 in data 30/01/1999 e successive modifiche e integrazioni;

**ATTESO** che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l’approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

**RIMARCATO** che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

**DATO ATTO** che, non essendo stato ancora adottato il Decreto previsto dal comma 756 sopracitato, l’approvazione delle delibere riguardanti le aliquote IMU deve essere effettuata come negli anni precedenti, dando atto della mancanza del decreto istitutivo del prospetto delle aliquote e di quanto affermato dal Mef nella risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, dove si precisa che la nuova disposizione produrrà gli effetti ivi previsti solo a decorrere dal momento in cui il modello verrà reso disponibile.

**ATTESO** che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1 comma 756 della Legge 160 del 2019, solo in seguito all’adozione di tale decreto vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante.

**RILEVATO** pertanto che, anche per l’anno 2022, i Comuni potranno continuare a differenziare liberamente le aliquote IMU, nel rispetto dei principi stabiliti dalla L 160/2019;

**RICHIAMATA** la Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) art. 1 comma 743 con il quale viene disposta, l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare a uso abitativo del nucleo familiare posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, nella misura del 37,50%, limitatamente all'anno 2022;

**VISTO** che il comma 747 stabilisce che la base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

- a Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
- b Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- c Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 concesse in comodato d'uso a parente in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come propria abitazione principale alle seguenti condizioni:
  - Il contratto di comodato deve essere **registrato**;
  - Il soggetto passivo (comodante) non **deve possedere altri immobili (inteso come immobile ad uso abitativo) in Italia, ad eccezione della propria abitazione di residenza, situata nello stesso comune e non classificata nella categorie A/1, A/8 e A/9**;
  - Il soggetto passivo (comodante) deve **risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato**;
  - **Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori.**
- Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato d'uso a parente in linea retta entro il primo grado (figli/genitori)** che le utilizzano come propria abitazione principale alle seguenti condizioni:
  - Il contratto di comodato deve essere **registrato**;
  - Il soggetto passivo (comodante) non **deve possedere altri immobili (inteso come immobile ad uso abitativo) in Italia, ad eccezione della propria abitazione di residenza, situata nello stesso comune e non classificata nella categorie A/1, A/8 e A/9**;
  - Il soggetto passivo (comodante) deve **risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato**;
  - **Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori.**

**VISTO** il comma 758 lettera d) che stabilisce l'esenzione dall'imposta per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»*;

**RILEVATO** che con Decreto del Ministero dell'Interno del 28 luglio 2022 con il quale è stata disposta la proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2022 – 2024 al 31 agosto 2022;

**VISTA** la Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022);

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

**DATO ATTO** che decorre dall'anno di imposta 2022 l'obbligo di utilizzare, ai fini dell'invio telematico al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il formato elettronico individuato dal decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021), emanato in attuazione del comma 15 bis del citato art. 13 del D.L. N. 201/2011;

**VISTA** la delibera consiliare n. 56 del 29/09/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

**ATTESO** che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 33 del 20/05/2021 con la quale venivano approvate le aliquote e le detrazioni della nuova IMU per l'annualità 2021;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**VISTO** i pareri di competenza espressi dal Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, riportati in allegato al presente atto;

Con numero 8 voti favorevoli e n. 2 contrari ( Simoni e Solforetti) espressi nelle forme di legge;

## **D E L I B E R A**

**1 DI DARE ATTO** che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**2 DI DARE ATTO** altresì che ai sensi del comma 740 dell'art. 1 della L. 160/2019, il possesso dell'abitazione principale e assimilata, così come definito alle lettere b) e c) del comma 741 non costituisce presupposto dell'imposta, ad eccezione del possesso delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e che dall'imposta detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

**3 DI CONFERMARE**, per i motivi in premessa indicati, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU, disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, da applicare per l'anno 2022, nella misura del prospetto che segue:

<b>N.D.</b>	<b>TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI</b>	<b>Aliquote IMU ‰</b>
1	<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	<b>10,60</b>
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	<b>6,00</b>
3	Unità immobiliare rientrante nelle sopracitate categorie e posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	<b>6,00</b>
4	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale. Si applica la riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori – figli) che le utilizzano come propria abitazione principale in presenza dei requisiti in premessa specificati:	<b>10,60</b>
5	Immobili rurali ad uso strumentale	<b>1,00</b>
6	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non risultino in ogni caso locati;	<b>esenti</b>
7	Aree fabbricabili	<b>10,60</b>
8	Terreni agricoli	<b>esenti</b>
9	Fabbricati classificati nel gruppo D (quota pari al 7,60 per mille riservata allo Stato)	<b>10,60</b>
10	Per una sola unità immobiliare di proprietà di pensionati residenti all'estero, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale, a condizione che non sia locata o concessa in comodato d'uso	<b>10,60 con abbattimento al 37,50%</b>

**4 DI PRENDERE ATTO** che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2022;

**5 DI DARE ATTO** che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità in premessa indicate, conferendo efficacia alla medesima.

**Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.**

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**GEOM. ALESSIO AGARINI**

**Dr.ssa ANTONELLA ROSSI**